



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>TRIMONTI</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE GRUTTOLA</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE SIMONE</u>	<u>GIOVANNI BATTISTA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16/2018
depositato il 08/01/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRPEF-ADD.REG. 2I
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRPEF-ADD.COM. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRAP 2012

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO

proposto dal ricorrente:

GELORMINI FRANCESCO
CONTRADA BOSCO 83037 MONTECALVO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 16/2018

UDIENZA DEL

06/04/2018 ore 09:00

N°

380/18

PRONUNCIATA IL:

- 6 APR 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 APR 2018

Il Segretario

SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Antonio Rosario Bianchino



CLL

CLL

CONCLUSIONI

Il sig. Gelormini Francesco nato il 6.7.1974 ad Ariano Irpino (AV.) e residente in Montecalvo Irpino (AV.) alla Contrada Bosco, CF. GLR FNC 74L06 A399I, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, presso lo studio del rag. Castellano Vincenzo dal qual è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- a) Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, per difetto di sottoscrizione per c.d. delega in bianco, sent. Corte di cassazione n. 22803/2015;
- b) Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto;
- c) Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR 600/1973 e dell'art. 54 del DPR 633/1972;
- d) Di annullare l'avviso di accertamento per infondatezza nel merito della ricostruzione induttiva dei ricavi;
- e) Nel complesso annullare le pene pecuniarie irrogate;
- f) Condannare l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs 546/1992, nella misura di € 2.000,00, che riterrà di giustizia.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Avellino, in persona del Direttore Provinciale p.t., nelle controdeduzioni conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- 1) Il rigetto del ricorso;

- 2) La condanna del ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D. Lgs 546/1992.

Nelle memorie del 20.2.2018 il ricorrente chiede di annullare l'avviso di accertamento.

Nelle memorie del 30.03.2018, il ricorrente ribadisce le stesse conclusioni formulate nel ricorso e nelle memorie del 20.02.2018.

FATTO

Il sig. **Gelormini Francesco** impugna l'avviso di accertamento n. TFK 010300331/2017, per l'anno di imposta 2012, emesso ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. D) del DPR 600/1973, nonché dell'art. 38 dello stesso decreto, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito di impresa di euro 27.798,00 e determinato ai fini dell'IRPEF la maggiore imposta di euro 5.776,00, dell'addizionale regionale di euro 365,00, dell'addizionale comunale di euro 144,00, dell'IRAP di € 894,00 e dell'IVA di euro 1.799,00 oltre contributi previdenziali, sanzioni ed interessi.

Il maggior reddito veniva determinato a seguito dell'esame della documentazione amministrativa-contabile trasmessa all'Agenzia delle Entrate a seguito di risposta ad apposito questionario.

In sede di accertamento con adesione l'Agenzia delle Entrate propone una riduzione dell'accertato che il contribuente non accetta.

Il sig. **Gelormini** impugna l'avviso di accertamento eccependo:

- 1) La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione per delega in bianco Corte di Cassazione sent. N. 22803/2015;
- 2) La mancanza di contraddittorio prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, sezioni unite n. 1966/2014;

- 3) La violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR 600/1973, mancando le irregolarità riscontrate dall'ufficio ;
- 4) L'applicazione da parte dell'ufficio uno sfrido dell'1% .

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni impugna quanto eccepito dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:

- 1) Nessuna violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973 si è verificata in quanto il sottoscrittore dell'avviso di accertamento è stato regolarmente delegato;
- 2) Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio, resta una facoltà dell'Ufficio, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non ne discende alcuna illegittimità dell'avviso di accertamento;
- 3) L'avviso di accertamento è stato emesso utilizzando i dati contabili del ricorrente.

All'udienza del 02.03.2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sospende l'esecutività dell'atto impugnato e fissa per la discussione del merito l'udienza del 06.04.2018, ore 9,00.

All'odierna pubblica udienza, il relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

Dopo di che le parti presenti come da verbale, rappresentate come in atti, ammesse alla discussione, illustrano ampiamente le rispettive tesi ed argomentazioni ed insistono nel chiedere l'accoglimento delle contrastanti richieste conclusive sopra riportate.

Il Collegio esaurita la discussione, riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti processuali, decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le prime eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, riferite alla presunta illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di valida sottoscrizione, per l'assenza di delega e

per la carenza del potere di firma, vanno accolte con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. L'art. 42 del DPR 600/73 prescrive, a pena di nullità, che l'avviso di accertamento va sottoscritto dal capo dell'ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per effetto dell'art. 15 comma 7 del D.L. 78/2009. Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n. 12960 del 23 maggio 2017) secondo la quale "... in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore". La Suprema Corte, dunque, rifacendosi ad altra precedente pronuncia sul tema (Cass. Sent. n. 22803/2015) evidenziano come la delega non possa essere priva del nominativo del dirigente delegato "ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (per trasferimento, pensionamento etc) e non potendo essere sostituiti dei soggetti eventualmente subentranti". Va da sé, quindi, che la cosiddetta "delega in bianco" priva del nominativo del funzionario delegato deve essere considerata sempre nulla, in quanto non consente al contribuente di verificare in maniera agevole i poteri del soggetto che ha emesso l'atto nei suoi confronti. Alla luce di ciò, pertanto, ne consegue che per gli avvisi di accertamento occorre una delega nominativa che specifichi in maniera puntuale i rapporti di fiducia tra delegante e delegato. Orbene, la giurisprudenza, richiamata dal ricorrente, trova puntuale riscontro nella fattispecie in esame.



La delega di firma/funzione (alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi o processuali), affinché essa sia efficace, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere necessari:


- a) forma scritta (sottoscritta autograficamente, protocollata e depositata agli atti dell'Ufficio);
- b) motivazione (indicazione delle ineludibili esigenze di servizio);
- c) qualifica, funzioni e generalità del dirigente/funziionario delegato;
- d) durata e limitazioni (periodo e valore/materia/atti/servizi/etc.).



L'ordine di servizio n. 5/2017 esibito non soddisfa quelle che sono le prescrizioni della legge e della giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

Inoltre la firma, intesa come stesura autografa del proprio nome e cognome serve ad attribuire una dichiarazione di scienza o una manifestazione di volontà, entrambe rese in forma scritta, al soggetto che l'ha apposta sotto lo scritto (sottoscrizione).

La sottoscrizione autografa dell'atto - non automatizzato - di conferimento delle deleghe di firma al funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, nei limiti in cui le attività delegate rientrano nel relativo profilo professionale, non può essere sostituita dalla formula ("firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, c.2, d.lgs. 39/93 ") poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali (art. 15, c.7, d.l.78/2009: "La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrare dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi



informativi automatizzati"), individuati con provvedimento dei rispettivi Direttori Generali (cfr. Atto Direttoriale Agenzia Entrate, prot. 2010/4114, del 2 novembre 2010 che non comprende il conferimento di deleghe). Cfr anche Agenzia per l'Italia Digitale, circolare n. 62 del 30 aprile 2013. Par.6.4 - Sottoscrizione a mezzo stampa della copia analogica del documento amministrativo informatico originale conservato presso l'amministrazione: " ... come previsto dall'articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice, [CAD d.lgs.235/2010] l'amministrazione predispone il documento amministrativo informatico originale sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzate da conservare nei propri archivi, ed invia al cittadino, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, la copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituiva a mezzo stampa. La copia analogica riporterà in chiaro la dicitura indicante l'amministrazione che ha prodotto e conserva il documento amministrativo informatico originale.



Questa modalità soddisfa le condizioni previste per le copie analogiche su cui è apposto il contrassegno elettronico e in particolare la copia analogica ha lo stesso valore della stampa del documento amministrativo informatico originale sottoscritta con firma autografa e non è possibile richiedere all'amministrazione la produzione di altra copia analogica sottoscritta con firma autografa".

Nel caso che qui ci occupa, le deleghe prodotte in atti non essendo autografe, ma meccaniche, sono prive dei profili di legittimità prescritti dal comma 1-bis all'art. 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ribaditi, ex plurimis, da Cass. 22803/2015 e, pertanto "tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo".



Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati, stati ritenuti da questo Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le domande formulate nel

giudizio. Il ricorso proposto dal contribuente, va pertanto accolto, con annullamento dell'avviso impugnato.

La complessità e peculiarità della materia e l'alternante giurisprudenza di merito, giustifica e impongono la compensazione integrale delle spese tra le parti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez.5

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso.

2) Compensa le spese.

Avellino li 06.04.2018

Il Relatore-Estensore

IL PRESIDENTE

(DR. GIOVANNI DE GRUTTOLA)

(AVV. GIUSEPPE TRIMONTI)

